

Parola d'ordine: "D E M A T E R I A L I Z Z A R E"

Addio al contrassegno assicurativo, ma solo dal 2015 forse...

Intanto vi diciamo tutto quello che c'è da sapere (e che sappiamo ad oggi...)

di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari*

Riferimenti normativi	Bibliografia
D.M. 9 agosto 2013, n. 110 Legge 17 dicembre 2012, n. 221; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; Legge 7 agosto 2012, n. 135; D.L. 6 luglio 2012, n. 95; Legge 24 marzo 2012, n. 27; D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.	R. Chianca G. Fazzolari "Le frodi assicurative" Sapignoli editore articoli ed approfondimenti tratti da: www.vehicle-documents.it www.vigilaresullastrada.it www.asaps.it

Mettiamo per un momento da parte il fenomeno della frode assicurativa, quella frode fatta di finti incidenti stradali, di danni mai accaduti, di lesioni fisiche artatamente certificate ed in cui tutti d'accordo - intestatari/proprietari dei veicoli, testimoni, medici, carrozzieri, avvocati e talvolta anche qualche assicuratore – realizzano business milionari in danno delle imprese di assicurazione, con ovvie ricadute sul sistema nazione riguardo al possibile rincaro delle polizze, ai tempi di risarcimento, alla difficoltà per le imprese ad assicurare... Diciamo di mettere per un momento da parte questo fenomeno, non tanto perché non valga la pena di esser perseguito, anzi! ...lo mettiamo da parte perché fenomeno altrettanto dilagante – e di questo abbiamo già avuto modo di argomentare sempre su questa testata – è quello relativo alla scopertura assicurativa derivante dalla circolazione con contrassegno di garanzia per la R.C. Auto contraffatto o alterato. In tale contesto con la finalità di arginare e porre un limite a quella che non è più una "moda" in voga solo in determinate aree del Paese, ma è divenuta quasi una prassi consolidata su tutto il territorio nazionale, è nata l'esigenza di giungere a dare piena attuazione alla dematerializzazione del contrassegno assicurativo. Vediamo come...

Sinceramente, così per come erano partite le cose, ossia che entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 31 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, pensavamo - così come la stragrande maggioranza degli operatori di polizia stradale e forse anche di qualcuno del mondo delle assicurazioni e non solo - che il progetto di "d e m a t e r i a l i z z a z i o n e" del contrassegno assicurativo restasse, così per come spesso è accaduto, il solito sogno nel cassetto, buono solo per mettersi a posto la coscienza e, in caso di mancato decollo le ragioni del disastroso esito sarebbero state attribuite a questo o a quell'altro responsabile di turno... e invece no! Dopo lunghissima gestazione durata quasi un anno - era previsto infatti che venisse emanato entro settembre 2012 - è stato partorito ed ha visto finalmente la luce il Decreto interministeriale sviluppo economico ed infrastrutture e trasporti 9 agosto 2013, n. 110, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013, concernente proprio: *Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

La dematerializzazione

Il neonato regolamento interministeriale definisce le modalità per giungere, secondo una serie di fasi predeterminate, alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la

responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sostituzione dei contrassegni con sistemi elettronici o telematici, che nulla hanno a che vedere – questo è bene puntualizzarlo subito - con millantati sistemi muniti di microchip e simili di cui dotare i veicoli soggetti all'obbligo della R.C. Auto, come erroneamente (?) sostenuto o fatto intendere nel pregresso da qualcuno...

Entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento in commento, ossia entro e non oltre il 18 ottobre 2015, il processo di dematerializzazione dovrà tassativamente concludersi con la conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo ex artt. 127 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), e 181 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Tuttavia, ancor prima del termine del processo di completamento della dematerializzazione, ossia entro diciotto mesi decorrenti dal 18 ottobre 2013, così per come previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. in argomento, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria, potrà essere verificata anche mediante l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati i sensi dell'articolo 45, comma 6, del C.d.S.

Impresa di assicurazione

Ai fini del D.M. 9 agosto 2013, n. 110 è considerata "impresa di assicurazione":

- ✓ quella con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. Auto;
- ✓ quella con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica Italiana all'esercizio dell'assicurazione nel ramo R.C. Auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- ✓ quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica Italiana all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. Auto in regime di stabilimento.

La banca dati

Costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati sarà alimentata attraverso il flusso delle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del C.d.S., nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative R.C. Auto dei veicoli a motore;

Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, nonché la successiva operatività dei sistemi, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati i sensi dell'articolo 45, comma 6, del C.d.S., attraverso collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, la banca dati sarà alimentata in tempo reale:

- ✓ direttamente dalle imprese di assicurazione;
- ✓ dagli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza;
- ✓ dalle associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione;

tutto ciò fermo restando l'onere della responsabilità delle imprese riguardo alla garanzia di veridicità, tempestività e validità delle informazioni.

L'alimentazione e l'aggiornamento della banca dati da parte dei soggetti appena indicati dovrà avvenire:

- ✓ all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ✓ in ogni caso, entro il termine di decorrenza della copertura di cui all'articolo 1901 del codice civile, ossia entro i 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza del precedente contratto di garanzia;
- ✓ all'atto della sospensione o dell'eventuale scadenza anticipata delle coperture assicurative per la R.C. Auto.

L'accesso telematico alle informazioni relative alla copertura R.C. Auto contenute nella banca dati saranno rese disponibili in forma gratuita a chiunque ne abbia interesse.

...e riguardo all'antifrode?

In chiave antifrode, limitatamente alle sole informazioni corrispondenti a quelle dei contrassegni contenute nella banca dati in commento, le imprese di assicurazione cureranno la trasmissione dei dati relativi alla copertura R.C. Auto ai fini dell'alimentazione dell'archivio informatico integrato realizzato dall'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ex art. 21, comma 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Le tappe della dematerializzazione

Ma vediamo, secondo il contenuto dell'articolo 4 del regolamento in commento, quali saranno le tappe e le scansioni temporali che dovranno essere seguite dalla Direzione generale per la motorizzazione, per giungere al completamento del processo di dematerializzazione che, a partire dal 18 ottobre 2013, si articolerà in più fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione:

- a) entro **trenta giorni** decorrenti dal 18 ottobre 2013, definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati;
- b) entro **sessanta giorni** decorrenti dal 18 ottobre 2013, provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'ANIA;
- c) entro **un anno** decorrente dal 18 ottobre 2013 definisce, e nei successivi sei mesi, rende operative le connessioni informatiche, nonché i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo le previste modalità;
- d) nello stesso termine di operatività di cui alla lettera c) che precede, definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalità ed i requisiti per l'accesso;
- e) entro **diciotto mesi** decorrenti dal 18 ottobre 2013, definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 3 per garantire la possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni

contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012.

I dicasteri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, attraverso comunicazione che sarà fornita sui rispettivi siti web, renderanno noto lo stato di realizzazione del processo di dematerializzazione, e delle relative fasi di sperimentazione, e noi certo non resteremo con le mani in mano a guardare. Dal 18 ottobre 2013, infatti, è scattato il conto alla rovescia che ci porterà dritti dritti al 18 ottobre 2015, giorno in cui secondo il calendario che si sono dati i dicasteri interessati, e salvo imprevisti ed intoppi burocratici che dovessero sopravvenire in corso d'opera, avrà inizio la grande avventura della dematerializzazione. A tal proposito, attraverso questa testata specialistica, fin d'ora ci impegnamo a tenervi puntualmente informati su tutto quanto accadrà per trovarci pronti e preparati al fatidico giorno... per il momento, però, continuiamo a controllare, così come abbiamo imparato a fare, i contrassegni assicurativi e non abbassiamo mai la guardia, il falso è sempre lì che aspetta di essere scoperto!

* Consiglieri Nazionali ASAPS

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.